

Istituto Comprensivo di Trevignano e Istrana

Scuola Primaria e Secondaria di I° grado



Via Cavour 8, 31040 loc. Falzé – Trevignano (TV) tel. 0423.81477
Codice scuola: TVIC82800G - C.F.: 83005770264 - Codice fatturazione elettronica: UFG4JW
Mail: tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it
sito web: www.ictrevignanoistrana.edu.it

REGOLAMENTO SULL' USO DEI MEDIA – CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO (approvato dal Consiglio di Istituto il 27.09.2023, con delibera n.117) (aggiornato nella seduta del 28.04.2025, delibera n. 27)

1. Riferimenti normativi:

- Art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);
- Art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio);
- Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole”
- Direttiva Ministeriale 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Codice Penale artt. 581 (percosse) -582 (lesione personale) -595 (diffamazione)- 610 (violenza privata) -612 (minaccia) -635(danneggiamento);
- Codice Civile artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) – 2047 (danno cagionato dall’incapace) 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte);
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- Linee Guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione di rischi nelle scuole, MIUR 13/01/2021;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo Nota MI n.121 del 20.01.25.

2. Destinatari:

Il presente Regolamento si applica a tutti gli attori dell’Istituto.

3. Trattamento dei dati personali

L’Istituto Comprensivo di Trevignano tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente, secondo quanto indicato nell’informativa reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo www.ictrevignanoistrana.edu.it

Tutto il personale è tenuto a conoscere e ad applicare la normativa riguardante il trattamento dei dati personali ai fini della protezione e sicurezza degli stessi (principio di responsabilizzazione di cui all’art. 24 del GDPR 2016/679).

4. Studenti, Docenti, Personale Amministrativo, Collaboratori

Agli studenti è vietato l'uso dei dispositivi atti a fotografare o audio/video registrare (smartphone, dispositivi indossabili, ecc.) durante le ore di lezione in presenza, durante le visite d'istruzione in quanto qualificate come attività didattica a tutti gli effetti, o durante le ore di didattica a distanza (l'aula anche se virtuale è pur sempre un'aula a tutti gli effetti), salve comprovate eccezioni da stabilire caso per caso previa approvazione del docente o del consiglio di classe (es.: studenti con bisogni educativi speciali, per lo svolgimento di attività didattiche - previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa - particolarmente innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici, compresa l'acquisizione da parte degli studenti di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie).

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico. Per ogni necessità ci si potrà relazionare direttamente con il personale addetto, che provvederà a mettere in contatto le famiglie con i diretti interessati. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni legati alla didattica.

Corre inoltre obbligo fare un richiamo alla responsabilità educativa dei genitori affinché non si verifichino episodi atti a mettere in moto tutte le prerogative della "culpa in vigilando" dovuti appunto alla mancata vigilanza sull'operato dei propri figli, come previsti dalla normativa in materia di responsabilità genitoriale, quando questi usano in modo improprio le così dette "chat di classe", affinché non abbiano a ripetersi comportamenti che possano denigrare alunni, docenti o genitori, a causa dell'utilizzo scorretto di tale strumento.

Relativamente al personale interno, quest'ultimo quando svolge l'attività lavorativa è tenuto ad attivare la modalità silenziosa sul proprio dispositivo e a dare corso alle richieste, così pervenute, al termine delle proprie ore di lavoro, fatta eccezione per comprovate urgenze. Al di fuori dei casi di comprovata urgenza, l'eventuale utilizzo dei dispositivi è consentito unicamente a scopo didattico come integrazione delle apparecchiature già presenti nella scuola.

Corre obbligo ribadire, a titolo generale, la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 e Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007), pertanto l'uso, ove previsto, del cellulare e degli altri dispositivi equivalenti per finalità non riconducibili all'attività didattica prevista dal Piano dell'Offerta Formativa non è consentito. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. ricreazione, mensa, palestra, ecc.).

L'estensione del divieto d'uso anche nei momenti di pausa risponde infatti ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è sempre più evidente la tendenza, soprattutto dei ragazzi, ad isolarsi attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili.

5. Utilizzo di altri strumenti informatici

Il presente Regolamento integra, per obiettivi e contenuti, il Regolamento di Istituto, il PTOF, il Disciplinary Informatico Scolastico, limitatamente al personale dell'Istituto, ed il regolamento sull'utilizzo della piattaforma per la didattica a distanza.

4. Bullismo e Cyberbullismo

Il bullismo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. Tale azione vede una differenza di potere tra le parti coinvolte e può avvenire sia in forma diretta che indiretta per danneggiare la vittima nelle relazioni sociali fino a portarla all'isolamento.

Caratteristiche:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima

Cyberbullismo: è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come e-mail, messaggia istantanea, blog, smartphone, social.

Caratteristiche:

- anonimato del colpevole;
- difficile reperibilità;
- indebolimento delle remore etiche;
- assenza di limiti spazio temporali (diffusione)

Rientrano nel Cyberbullismo le seguenti attività:

FLAMING

Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall’attività on line condivisa.

Il flaming può essere, infatti, circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat o caratterizzare la partecipazione (soprattutto degli adolescenti di sesso maschile) ai blog, ai social o ai videogiochi interattivi su internet.

In questo secondo caso, ad esempio, possono essere presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all’inesperienza, o gli altri utenti che riportano punti di vista diversi da quelli del cyberbullo, che diventano oggetto di discussioni aggressive.

Il divertimento sembra collegato, allora, non solo alla partecipazione allo strumento interattivo, ma soprattutto al piacere di insultare o minacciare il nuovo arrivato (new user) che, sentendosi protetto dall’anonimato e dalla conseguente, presunta, invisibilità, può rispondere egli stesso in modo fortemente aggressivo alle provocazioni, alimentandole.

E’ bene, però, precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

HARASSMENT

Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute.

A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima.

Si tratta, dunque, di una relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima subisce passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Può talvolta anche accadere che la vittima replichi ai messaggi offensivi con comunicazioni altrettanto scortesi ed aggressive, ma, differentemente da quanto avviene nel Flaming, l’intento è unicamente quello di far cessare i comportamenti molesti.

In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line (si potrebbe definire il fenomeno “harassment con reclutamento volontario”).

CYBERSTALKING

Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. E’ facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti.

In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete.

DENIGRATION

L'obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.

I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo della vittima al fine di ridicolizzarla, oppure rendendola protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l'uso di fotomontaggi.

In questi casi, gli altri utenti che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell'harassment e nel cyberstalking) ma spettatori, talvolta passivi del cyberbullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente attivi (se scaricano il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano).

A differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo può concretizzarsi in una sola azione (ad es.: pubblicare una foto ritoccata del compagno di classe), capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet, effetti a cascata non prevedibili.

La denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti.

IMPERSONATION

Se un soggetto viola l'account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (E-mail) con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, danneggiarla o metterla in pericolo, compromettendone la reputazione o le amicizie o spacciandola come autore della propria attività illegittima.

OUTING AND TRICKERY

Si intende con il termine "outing" una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver "salvato" (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un altro soggetto (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di diffonderle.

In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l'inganno (trickery), l'altro soggetto a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un'altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste.

EXCLUSION

Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un altro soggetto (es.: un altro studente o amico coetaneo) da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine "bannare".

CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING

Un soggetto o un gruppo di soggetti picchiano o danno degli schiaffi ad una vittima, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line

5. Iniziative promosse dall'Istituto

Attivazione sportello bullismo per alunni di scuola secondaria

Attivazione punto di ascolto per alunni, genitori, docenti

Collaborazione con Polizia postale e Carabinieri per incontri dedicati ad alunni, famiglie e docenti

Iniziative e attività didattiche su tematiche del bullismo e cyberbullismo

Commemorazione della giornata nazionale sulla prevenzione del Bullismo

Partecipazione a progetti promossi dal MIM

Sezione del sito dedicata sul sito d'Istituto

6. Gestione dei casi e procedure organizzative

Segnalazione ai docenti

Segnalazione alle famiglie

Coinvolgimento della psicopedagoga e psicologa (nei casi più rilevanti)

Segnalazione alla Dirigente

Segnalazione alle forze dell'ordine (nei casi previsti dalla legge)

7. Sanzioni

I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati come infrazioni gravi e vengono sanzionati sulla base della tabella riportata di seguito. La sanzione disciplinare, commisurata all'intensità ed alla eventuale reiterazione dell'episodio, deve prevedere anche una attività riparatoria ed educativa, anche, ove previsto, in collaborazione coi servizi Socio Sanitari del territorio.

Mancanza	Provvedimento	Organo competente
L'alunno ha il cellulare, o altri dispositivi elettronici equivalenti, acceso (riceve chiamata/notifica di messaggio)	Spegnimento, ritiro e custodia del cellulare con nota disciplinare. Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico).	Docente di classe e/o DS
L'alunno utilizza il cellulare, o altri dispositivi elettronici equivalenti, per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)		
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta		
L'alunno effettua riprese audio/foto/video di nascosto e/o senza informare preventivamente il docente e le altre persone coinvolte, nel rispetto di tutti, anche se per scopi personali (es. studio individuale)	Nota sul registro di classe. Spegnimento, ritiro e custodia del cellulare. Convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico) previa cancellazione del file, a cura della famiglia, alla presenza del dipendente addetto.	Docente di classe e/o DS
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio di ambienti scolastici, acquisiti senza il preventivo consenso del Docente e delle altre persone coinvolte.	Intervento del Dirigente scolastico. Spegnimento, ritiro e custodia del cellulare. Convocazione della famiglia (durante l'orario scolastico), previa riproduzione del corpo del reato, nei casi in cui si configuri la necessità di una denuncia alla polizia postale. Eventuale sospensione dalle lezioni o sostituzione di questa con lavori socialmente utili. Nei casi più gravi rivalutazione del percorso scolastico in sede di scrutinio. In caso di accertata situazione di cyberbullismo di cui al punto 4 della presente, eventuale notifica alle Autorità competenti	DS/ Consiglio di classe/Consiglio di Istituto

Verranno considerate al pari di chi commette atti di cyberbullismo le condotte dei compagni sostenitori di tali comportamenti, perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento lesivo della dignità e dell'incolumità psicofisica delle vittime.

Devono essere denunciati alle autorità competenti i seguenti reati perseguibili d'ufficio:

- rapina ed estorsione (art 628 c.p. e art 629 c.p.) riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro
- lesioni gravissime (art 582 c.p. – 585 c.p.) e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportano una diminuzione permanente della funzionalità di un organo
- violenza sessuale (art 609 s.p.) commessa singolarmente o in gruppo – in questo caso viene considerata più grave e punita più severamente
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età (art. 336 c.p. e art. 337 c. p.)

Episodi di bullismo perseguibili in caso di querela:

- lesioni lievi, minacce, ingiurie, diffamazione (art. 582, 612, 591, 595 c.p.).
In questi casi è necessario informare la famiglia (o eventualmente segnalare il caso ai Servizi Sociali) che può procedere alla querela, a sua discrezione. Il mancato avviso alla famiglia, da parte della Istituzione scolastica, è passibile di denuncia.

8. Attenuanti

Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali possono costituire attenuanti nella definizione della sanzione stabilita.

9. Validità

Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. Gli studenti, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il presente regolamento.